



COMUNE di CASTIGLIONE delle STIVIERE

Assessorato allo Sport

STATUTO DELLA CONSULTA SPORTIVA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito nel Comune di Castiglione delle Stiviere un organismo consultivo permanente per lo Sport denominato "**CONSULTA SPORTIVA**".

ART. 2 - SCOPO

La Consulta Sportiva ha lo scopo di favorire la nascita, l'esercizio e lo sviluppo di qualsiasi disciplina sportiva, nell'ambito del territorio comunale e con particolare riguardo alla gioventù, a cui la Costituzione riserva protezione nell'ultimo comma dell'art. 31.

Per il raggiungimento di tale scopo, la Consulta:

- a. sostiene ed assiste tutte le società e gruppi sportivi ad essa aderenti;
- b. promuove e propone il sostegno delle iniziative miranti alla divulgazione dello sport giovanile, inteso come attività formativa fisica e morale;
- c. ricerca, individua, studia e sottopone agli organi competenti i bisogni ed i problemi di natura sportiva;
- d. formula proposte non vincolanti inerenti la gestione dei fondi stanziati nel bilancio comunale per le attività sportive, richiedendo alle proprie società e gruppi, copie dei bilanci preventivi e consuntivi, con dettagliate relazioni illustrative;
- e. sovrintende e coordina per il miglior uso delle attrezzature e degli impianti sportivi, anche attraverso la formazione di un calendario delle manifestazioni, sempre aggiornato e più completo possibile.

La Consulta Sportiva non ha scopi di lucro e non può assumere obblighi o responsabilità civili e finanziarie, né in proprio e né a nome o per conto dei suoi membri; tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso o indennità, così pure per chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

Le deliberazioni della Consulta Sportiva vengono espresse in pareri non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

La Consulta Sportiva è composta dalle società sportive la cui domanda di adesione sia stata accettata secondo i termini stabiliti dall'art. 10.

Ad ogni convocazione della Consulta Sportiva, in caso di impedimento alla partecipazione, il legale rappresentante della società ha la facoltà di delegare, in forma scritta, il diritto di partecipazione e di voto a un esponente del Consiglio Direttivo. A tal proposito, come già espresso all'art. 10, le singole società dovranno trasmettere alla segreteria della Consulta la lista dei componenti dei loro Consigli Direttivi, allo scopo di verificare la reale appartenenza dei delegati ai Consigli stessi.

Tra i componenti la Consulta Sportiva si distinguono membri effettivi e membri complementari; solo i membri effettivi hanno diritto al voto.

Sono membri effettivi:

- le società sportive affiliate ad una federazione membro del CONI;

- l'Assessore allo Sport;
- il Fiduciario Comunale del CONI;

Sono membri complementari:

- le società sportive non affiliate ad una federazione membro del CONI;
- i gruppi amatoriali e/o aziendali;
- i rappresentanti di ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale, nominati dal Sindaco;
- i rappresentanti degli Istituti Scolastici presenti in Castiglione delle Stiviere:
 - due per le scuole dell'obbligo;
 - uno per la scuola media superiore "F. Gonzaga", nominati dai rispettivi Presidi.

ART. 4 - SEDE

La Consulta Sportiva ha sede nel Palazzo Municipale ed è aggregata all'Assessorato allo Sport, che ne sostiene i costi, ne cura il funzionamento e provvede ai compiti di segreteria.

ART. 5 - DURATA

La Consulta Sportiva è un organismo consultivo permanente.

Il Presidente ed il Comitato di Presidenza, vengono nominati con atto del Sindaco, dopo l'insediamento di ogni nuovo Consiglio Comunale, previa elezione e designazione da parte dell'Assemblea della Consulta Sportiva.

L'appartenenza ad un qualsiasi organo della Consulta Sportiva è gratuita e non dà diritto ad alcun pagamento o compenso.

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta Sportiva:

1. Il Presidente;
2. Il Comitato di Presidenza;
3. L'Assemblea.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

- ❖ Il Presidente è il massimo esponente della Consulta Sportiva, di cui ne è il rappresentante e l'espressione a tutti gli effetti; è anche il garante delle norme statutarie. Viene eletto all'inizio di ogni legislatura comunale, mediante votazione a maggioranza. La votazione è segreta. Il Presidente può cessare per dimissioni o per destituzione; questa ultima può essere proposta per gravi motivi, solo per iscritto e da almeno la metà più uno dei membri effettivi, con istanza rivolta al Sindaco; la destituzione si intende deliberata se approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto. Entro trenta giorni dal verificarsi della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore allo Sport ed il Vice - Presidente più anziano hanno l'obbligo di convocare una nuova assemblea per la votazione delle nuove cariche.
- ❖ Sono eleggibili alla carica di Presidente della Consulta Sportiva tutti i componenti dei Consigli Direttivi delle Società, che, ai sensi dell'art. 3, siano membri effettivi della Consulta stessa.

ART. 8 - IL COMITATO DI PRESIDENZA

Allo scopo di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti, viene costituito il Comitato di Presidenza formato, oltre che dal Presidente da due membri eletti fra i Rappresentanti delle Società e che assumeranno il ruolo di Vice - Presidenti.

La elezione dei due Vice - Presidenti avverrà dopo la votazione per la nomina del Presidente e saranno eletti i membri più votati fra quelli che si candideranno. Tale votazione è segreta.

Del Comitato di Presidenza fanno parte l'Assessore allo Sport ed il Fiduciario Comunale del CONI, se nominato.

Il Vice - Presidente più anziano surroga il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta Sportiva è formata da tutti i membri di cui all'art. 3 ed il suo numero è variabile.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per esaminare l'attività svolta e per programmare quella futura, oppure, in qualsiasi periodo e a secondo delle necessità.

La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto, con comunicazione contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Su richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei membri effettivi e specificandone il motivo, l'assemblea può essere convocata in via straordinaria.

L'Assemblea è valida se, in prima convocazione, è presente la metà più uno dei suoi membri effettivi; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero.

Le società possono essere rappresentate in Assemblea solo da persone appartenenti al Consiglio Direttivo della Società stessa munite della delega scritta prevista dall'art. 3.

Nessun componente delle società presenti in Consulta può rappresentare altre società.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

ART. 10 - ADESIONE

Per essere ammessi in qualità di membri della Consulta Sportiva, le società ed i gruppi sportivi che hanno la loro sede e svolgono attività nell'ambito del territorio comunale, devono fare richiesta scritta, indirizzata al Presidente della Consulta Sportiva e all'Assessore allo Sport, allegando:

- atto costitutivo;
- statuto della società;
- composizione del Consiglio Direttivo con la relativa data di scadenza del Consiglio stesso;
- elenco dei soci e degli atleti.

L'Assemblea esamina la domanda e, dopo la votazione, la trasmette al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Soltanto dopo l'atto di nomina del Sindaco l'adesione alla Consulta Sportiva diventa effettiva. Il nuovo membro potrà così beneficiare di eventuali contributi stanziati dall'Amministrazione Comunale, mediante le procedure all'uopo predisposte.

ART. 11 - ESCLUSIONE DALLA CONSULTA SPORTIVA

Le società sportive sono escluse automaticamente dalla Consulta Sportiva per:

- scioglimento della Società;
- mancata partecipazione alle assemblee per due volte consecutive;
- con delibera dell'Assemblea per gravi motivi con la maggioranza dei due terzi dei votanti dell'assemblea.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Le variazioni al presente Statuto devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
